



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

ha

DIRITTO A DETRAZIONE IVA E ONERE PROBATORIO.

Sentenza del 18.3.2026, dep. 1.4.2026, n.305/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 2

Composizione Pres. De Carlo, Est. Andronio.

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414
DETRAZIONI

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE -
Assenza di dichiarazione annuale in presenza di quelle periodiche - Diritto alla
detrazione – Condizioni – Prova della sussistenza dei requisiti sostanziali – Onere
probatorio in capo al contribuente – Sussistenza – Fattispecie.

Massima L'onere probatorio in tema di esistenza dei presupposti sostanziali delle
detrazioni incombe esclusivamente sulla parte contribuente, non essendo
sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, in quanto il credito
fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del
tributo. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha confermato il rigetto
del ricorso contro il disconoscimento di compensazione "verticale" Iva, rilevando
la mancata prova dei presupposti sostanziali, ovvero sia la prova che si trattasse
di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e
finalizzati ad operazioni imponibili).

Rif. normativi DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Cod. Civ. art. 2697
Cod. Civ. art. 2724

Rif. giurisprudenziali Vedi.
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5129 del 27/02/2025 (Rv. 674124 - 01)
Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 26802 del 25/11/2020 (Rv. 659559 - 01)
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6921 del 17/03/2017 (Rv. 643596 - 01)
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5182 del 04/03/2011 (Rv. 617111 - 01);

Anno pubbl. 2026